

CITTA' DI PINETO



## **COMUNE DI PINETO (Provincia di Teramo)**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

## **ART. 2**

### **OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO**

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale Comune di Pineto descritte nell'Allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Pineto esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Le occupazioni temporanee, se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Sono equiparate alle concessioni soggette al canone le aree dei mercati in considerazione della efficacia dell'atto di concessione del suolo e dell'attività di impresa che si svolge su aree pubbliche allo scopo adeguate.

## **ART. 3**

### **SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

**ART. 4**  
**DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO**

1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune di Pineto per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dalla proiezione al suolo del lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);
4. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Il canone non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

**ART. 5**  
**MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO**

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore Tecnico, dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, mediante versamento in conto corrente postale, intestato al Comune, con la motivazione "canone di concessione non ricognitorio per l'anno .....". Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita denuncia contenente gli elementi

identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al precedente comma, non sussiste per gli anni

successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella

occupazione che determinino un diverso ammontare del canone.

Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità

entro il 31 marzo dell'anno in corso.

2. Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del

canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di

concessione – contratto o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o

superiori a 15 giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del

pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la

data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

#### **ART. 6**

#### **ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore

dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di

sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite

lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello

in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992,

per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione

amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267.

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali

calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

5. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle

disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia

di occupazione maggiorata del 50%.

Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio

delle stesse avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il

procedimento di riscossione coattiva.

6. Il Comune controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal

provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo,

dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicati i termini e le

modalità per la regolarizzazione dei versamenti. In caso di omesso o parziale

versamento, gli avvisi relativi sono notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata

con avviso di ritorno, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dei predetti avvisi è

effettuata entro sei mesi dal termine di cui al primo comma dell'art. 5 del presente regolamento o dalla

data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento per le annualità successive alla prima.

#### **ART. 7**

#### **GESTIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO**

1. In caso di affidamento in concessione, tutte le attribuzioni relative alla riscossione anche coattiva,

all'accertamento del canone di concessione non ricognitorio, e all'applicazione delle relative sanzioni

spettano al concessionario dell'accertamento e della riscossione.

Il Comune si riserva di affidare ad un unico concessionario la gestione della Tosap e del canone non

ricognitorio.

#### **ART. 8**

#### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1 La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:

•\*mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

\*mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

\* mediante le forme di ingiunzione disciplinate dal codice procedura civile.

2 Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a

totale carico dell'utente.

**ART. 9**  
**RIMBORSI**

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

**ART. 10**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2013 ogni convenzione, contratto o accordo deve assoggettarsi alla presente disciplina.
4. Con riferimento alla data del 1 gennaio 2013, relativamente alle convenzioni, contratti o accordi già in essere al primo gennaio 2013, i canoni saranno applicati secondo le seguenti percentuali:
  - 20% del canone nel primo anno
  - 40% del canone nel secondo anno
  - 70% del canone nel terzo anno
  - a regime il 4° anno.
5. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 30 giugno 2013.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
5. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

Allegato 1) al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio

## TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

### **1. Occupazione relative all'esercizio di attività e di impresa**

1.1. Chioschi di vendita, edicole e strutture assimilabili € \_\_\_\_\_ al mq.

1.2 Occupazioni permanenti di area per installazione di Stazione di radio Base per telefonia mobile e simili € \_\_\_\_\_ al mq.;

1.3 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:  
con pubblicità monofacciale € \_\_\_\_\_ al metro lineare  
con pubblicità bifacciale € \_\_\_\_\_ al metro lineare

1.4 Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):

- monofacciale € \_\_\_\_\_ al metro lineare
- bifacciale € \_\_\_\_\_ al metro lineare

1.5 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto):

- monofacciale € \_\_\_\_\_ al metro lineare
- bifacciale € \_\_\_\_\_ al metro lineare

1.6 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base alla proiezione al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto):

- monofacciale € \_\_\_\_\_ al metro lineare
- bifacciale € \_\_\_\_\_ al metro lineare

1.7 Stendardi Pubblicitari su pali luce € \_\_\_\_\_ al mq. o inferiore

### **2. Occupazione realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa**

2.1 Tralicci di elettrodotto \_\_\_\_\_ € cadauno

2.2 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche: \_\_\_\_\_ €/m (metro lineare).

2.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup> (metro quadrato).

2.4 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in qualunque materiale realizzato: \_\_\_\_\_ € cadauno

Presidente  
F.to Dott. Ernesto Iezzi

Segretario Generale  
F.to Dott. FEDERICO CUCCOLINI

<p>Prot. n. _____ li _____</p> <p>Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.</p> <p>(art. 124, comma 1, del T.U. 18/08/2000, n.267)</p> <p>Il Segretario Generale F.to Dott. FEDERICO CUCCOLINI</p>	<p>Il sottoscritto Messo Comunale <b>ATTESTA</b> Che il presente atto è stato posto in pubblicazione all' albo pretorio del comune dal _____ al _____</p> <p>Pineto</p> <p>Il Messo comunale</p>
---	--

La presente copia per uso amministrativo e d'ufficio, riprodotta su n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale.  
Pineto \_\_\_\_\_

Il Funzionario Amministrativo  
(Dott. Di Simone Mario)

**COMUNE DI PINETO**  
**Provincia di Teramo**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del comune per del comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva il giorno 08-04-13  
Pineto \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dott. FEDERICO CUCCOLINI